

altre loro pretese usurpazioni, gli ammoniva a riparare ai disordini del loro ingiusto operare, ed a restituire, entro il termine di ventiquattro giorni, i dominii usurpati e i frutti che ne avevano percepito, sotto pena di scomunica e d' interdetto se si fossero rifiutati dall' ubbidire, e d' incorrere di fatto in tutte le ecclesiastiche censure : dopo di che, sarebbe stato lecito a chiunque il portarsi contro di loro, l' impadronirsi dei loro possedimenti e delle loro robe, il fare schiave le loro persone, e sarebbe incorso nelle medesime censure chiunque avesse azzardato di recar loro soccorso o ricovero o protezione. Rinnovò insomma Giulio II sulla repubblica di Venezia le medesime imprecazioni, che avevano invocato sopra di essa i pontefici suoi predecessori Clemente V e Sisto IV.

C A P O IX.

Testo originale di questa bolla di scomunica.

Anche di questa bolla, benchè sia stata già pubblicata dal Lunig (1) e da altri ancora, voglio inserire qui il testo genuino, siccome ho fatto, per mia giustificazione, anche delle altre (2).

« Julius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam. Pastoralis officii divina gratia nobis licet immeritis injuncti consideratione, monente nos beato Julio primo praedecessore nostro, cujus nomen electi ad apicem apostolatus assumpsimus, non est nobis dissimulandum, non tacendi libertas, quibus major christianae religionis zelum incumbit. Debemus enim summam curam habere de his qui pereunt; quatenus nostra redargutione aut corrigantur a peccatis, aut si incorrigibiles apparuerint, ab ecclesia separentur. Pius est Deus et misericors, qui vindictam temperat ab eo qui illam praevenit; et

(1) *Cod. diplom. Ital.*, tom. IV, sect. VI, Vaticana dell' anno 1606, siccome ho fatto art. 107. per l' addietro: per le stesse ragioni che

(2) Io lo trascrivo dalla stessa edizione: altrove ho manifestato.